

ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO

(sede in Comune di Sirolo)
- cod. 42204 -

VERBALE delle deliberazioni del **CONSIGLIO DIRETTIVO**

Copia

N. 85

del 19/05/2016

OGGETTO: Disciplinare per l'indennizzo dei danni causati alle produzioni agricole e al patrimonio zootecnico provocati dalla fauna selvatica omeoterma.

L'anno duemilasedici il giorno diciannove del mese di Maggio alle ore 11,00 nella sala delle adunanze, il **CONSIGLIO DIRETTIVO**, con l'intervento dei signori:

GIACCHETTI Lanfranco	- <i>Presidente</i>
STACCHIOTTI Gilberto	- <i>Vice Presidente</i>
CLEMENTI Federico	- <i>Membro</i>

Sono assenti i Consiglieri: **BIONDI** Edoardo e **BUGLIONI** Fabia

e con l'assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco

ha adottato la retroscritta deliberazione

II CONSIGLIO DIRETTIVO

Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Direttore dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

Con voti unanimi

DELIBERA

- **Di** approvare il *“Disciplinare per l’indennizzo dei danni causati alle produzioni agricole e al patrimonio zootecnico provocati dalla fauna selvatica omeoterma”* come allegato in corpo separato al documento istruttorio che è parte integrante del presente deliberato.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso che il presente disciplinare è redatto ai sensi dell’art. 8.1. del Regolamento del Parco del Conero - Approvazione con Delibera di Consiglio n.76 del 28/05/2015 - Pubblicato sul supplemento n. 6 al BUR n.49 del 18/06/2015;

Che in attuazione di detto Regolamento, è stato redatto dagli uffici del Parco il *“Disciplinare per l’indennizzo dei danni causati alle produzioni agricole e al patrimonio zootecnico provocati dalla fauna selvatica omeoterma”*, come di seguito allegato, in cui si ravvisa l’esigenza di dover introdurre delle innovazioni verso lo snellimento della parte burocratica e l’incentivazione all’utilizzo di sistemi di protezione delle produzioni.

Appare evidente che siano in essere le condizioni per approvare il disciplinare per l’indennizzo dei danni causati alle produzioni agricole e al patrimonio zootecnico provocati dalla fauna selvatica omeoterma.

Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini

DISCIPLINARE PER L'INDENNIZZO DEI DANNI PROVOCATI DALLA FAUNA SELVATICA NEL PARCO REGIONALE DEL CONERO

Approvato con delibera di consiglio direttivo n... del

ART.1 Campo di applicazione

1. Il presente disciplinare è redatto ai sensi dell'art. 8.1. del regolamento del parco approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n° 76 del 28/05/2015, pubblicato sul Supplemento n° 6 al BURM n° 49 del 18/06/2015.
2. L'Ente in sede di approvazione di bilancio, sulla base della disponibilità finanziaria, definisce pari al 3% delle risorse correnti stanziare e assegnate dalla Regione Marche a questa amministrazione, la somma da inserire nel capitolo di spesa destinato agli indennizzi dei danni provocati da fauna selvatica omeoterma alle produzioni agricole e al patrimonio zootecnico.
3. Sono soggetti a indennizzi esclusivamente i danni provocati da fauna selvatica omeoterma nei fondi agricoli ricadenti nel territorio del Parco. Rientrano in questa tipologia anche gli orti e frutteti familiari mentre sono escluse tutte le fattispecie di giardini e altri beni diversi dalle produzioni agricole e zootecniche. Non sono indennizzabili danni alle strutture funzionali alle attività agricole (recinzioni, pali tutori, fili ecc.) né i danni di qualunque tipo che non abbiano determinato una mancata produzione vendibile come ad es. danni che impegnino l'agricoltore in lavori di ripristino tipo livellamento, riparazioni ecc.

ART. 2 - Attività di prevenzione

1. L'Ente, in sede di approvazione di bilancio, sulla base della disponibilità finanziaria, definisce pari al massimo ad € 15.000,00 delle risorse investimenti stanziare e assegnate dalla Regione Marche a questa amministrazione, la somma da inserire nel capitolo di spesa destinato a cofinanziare le spese per l'acquisto di materiali e attrezzature per la realizzazione di azioni e interventi atti a eliminare o ridurre il rischio di danno alle produzioni agricole e al patrimonio zootecnico. Tale fondo andrà di anno in anno rimpinguato di quanto annualmente liquidato l'anno precedente.
2. L'Ente Parco provvede ad informare gli interessati relativamente alle misure atte a prevenire i danni all'agricoltura e alla zootecnia sia in fase di sopralluogo in azienda che pubblicando il relativo bando sul sito internet, oltre che fornendo informazioni a qualsiasi cittadino che ne faccia richiesta al personale degli uffici.

ART. 3 - L'indennizzo

Nel caso di colture la determinazione economica dell'indennizzo viene valutata o in base al danno rapportato alla produzione vendibile potenziale stimata al momento del sopralluogo o, se possibile, ai costi per effettuare una risemina.

Per la stima della produzione vendibile si prendono come riferimento i prezzi vigenti al momento della raccolta (con riferimento al prezzo medio mensile riportato dalla Borsa Merci di Bologna <http://www.agerborsamerici.it/> o altra Camera di Commercio, fatta eccezione per l'uva per la quale si prenderanno come riferimento i prezzi indicati dal richiedente nel caso di vinificazione effettuata in azienda ed i prezzi della cantina sociale locale per chi non effettua vinificazione in azienda), tenendo conto eventualmente dell'utilizzo aziendale del prodotto e di altri fattori che potrebbero incidere sul valore del prodotto facendolo discostare dal prezzo di mercato. Ad esempio si prenderà il prezzo di vendita al dettaglio del prodotto nel caso in cui l'agricoltore, avendo perso la propria produzione, debba acquistare il prodotto sul mercato. Al valore della mancata produzione vendibile accertata, vengono sottratte le eventuali mancate spese oltre ad eventuali quote percentuali di danno attribuibili ad altre cause quali ad esempio grandine, gelo, neve, vento, fitopatie, insetti nocivi, carenze di cure colturali ecc. Nei casi in cui si ritiene che la coltura danneggiata possa recuperare almeno in parte il danno subito col progredire della stagione, il tecnico potrà programmare uno o più successivi sopralluoghi volti a rivedere l'entità del danno.

Nel caso di risemina, sia della stessa coltura che di una coltura diversa da quella danneggiata, vengono considerati i soli costi per il seme e la semina della coltura danneggiata, ed eventualmente il costo dell'epicatura/estirpatura necessaria per eliminare i residui della stessa., con riferimento al prezzario APIMA eventualmente detratto l'utile di impresa nel caso in cui le operazioni vengono svolte senza il ricorso a contoterzisti. Il calcolo del danno viene effettuato d'ufficio sulla base dei costi della risemina nel caso in cui il danno si sia verificato in un periodo in cui sia ancora possibile riseminare la stessa coltura mentre, nel caso in cui la stagione sia troppo avanzata per poter riseminare la stessa coltura, il danno viene calcolato sulla base del valore della produzione vendibile persa, sottratte le mancate spese a meno che l'agricoltore non decida di seminare un'altra coltura.

Per i danni al patrimonio zootecnico la valutazione del danno viene fatta in base al valore di mercato dell'animale vivo, tenuto eventualmente conto del maggior valore di capi animali allevati in azienda per uso familiare. Nel caso di capi feriti viene riconosciuto il 50% del valore dell'animale vivo, fermo restando che in caso di decesso dello stesso animale in conseguenza delle ferite riportate potrà essere riconosciuto l'ulteriore 50% del valore dell'animale.

2. L'indennizzo sarà determinato, assumendo come valore di riferimento il valore del danno e applicando le seguenti percentuali a seconda della natura del bene danneggiato: 100% del valore del danno per i danni al patrimonio zootecnico, 95% del valore del danno per i danni alle colture.

3. L'indennizzo, così come determinato ai sensi dei precedenti commi, è comunque soggetto a una riduzione del 25% nel caso di mancata adozione di sistemi di difesa che fossero stati prescritti dall'Ente durante l'accertamento di un precedente danno avvenuto nel medesimo corpo aziendale. La riduzione è innalzata al 50% nell'eventualità di un ulteriore evento dannoso senza che siano stati adottati gli eventuali sistemi di difesa prescritti dal Parco ed al 100% (mancato indennizzo) per gli ulteriori eventi successivi, in assenza di sistemi di difesa.

4. L'indennizzo viene comunque aumentato del 10% nel caso di colture certificate biologiche o in conversione come da reg. (CE) n. 889/2008 e reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio . e la richiesta d'indennizzo deve essere corredata da documentazione idonea a dimostrare la certificazione biologica dell'azienda e/o del prodotto danneggiato.

Art.4 liquidazione dell'indennizzo

1. Entro 90 giorni dall'evento dannoso l'Ente Parco liquida l'indennizzo all'avente diritto, salvo quanto di seguito disposto nel presente articolo.

2. Qualora l'importo totale degli indennizzi per i danni accertati durante l'anno solare risultasse superiore alle disponibilità di bilancio, l'Ente Parco si riserva di procedere, con deliberazione di Consiglio Direttivo, alla liquidazione successivamente alla fine dell'anno conclusosi, e ad una riduzione in percentuale di tutti gli indennizzi spettanti per l'annualità in questione.

4. Ogni azienda non potrà percepire in un anno più di € 5.000,00 di indennizzo.

Art.5 Negazione all'indennizzo

1. L'indennizzo viene negato nei seguenti casi:

a) Se a seguito del sopralluogo viene accertata la totale inadeguatezza delle pratiche di coltivazione o di allevamento;

b) se la domanda di danno è stata presentata in ritardo rispetto al momento in cui il danno si è verificato e per questo motivo al momento del sopralluogo non è più possibile imputare il danno alla fauna selvatica o comunque escludere altre cause;

d) danni alle produzioni di particolare pregio per le quali le misure di protezione concordate con il Parco non siano poste in essere a perfetta regola d'arte;

e) danni ai boschi o ai rimboschimenti

f) danni agli impianti arborei da legno .e alle tartufaie

g) danni a colture denunciati al di fuori del loro normale ciclo di produzione;

h) danni denunciati a carico di bestiame in assenza della carcassa dell'animale morto;

i) danni denunciati in presenza di resti dell'animale insufficienti per poter procedere all'accertamento dei danni;

- j) danni causati da cani vaganti, piccioni o altra fauna diversa dalla fauna selvatica omeoterma;
 - k) danni a carico di prati naturali (pascoli);
 - l) qualora l'importo dell'indennizzo calcolato sia inferiore a € 50,00 (euro cinquanta/00);
2. L'errata compilazione della richiesta di indennizzo di cui l'allegato (A) al presente disciplinare o la mancata produzione dei dati e dei documenti richiesti, implicano la decadenza del diritto all'indennizzo.
 3. L'indennizzo non è dovuto per i danni che l'imprenditore agricolo del fondo avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.

Art 6 obblighi del richiedente

1. Il richiedente è obbligato alla compilazione della richiesta di indennizzo di cui l'allegato (A) al presente disciplinare, inoltre è tenuto a fornire la propria reperibilità ai fini dell'effettuazione del sopralluogo da parte del tecnico incaricato dall'Ente. Nel caso in cui l'agricoltore non possa essere presente all'accertamento può delegare un altro soggetto o non presenziare, in quest'ultimo caso il tecnico del Parco effettuerà da solo il sopralluogo e ciò costituisce formale accettazione da parte del richiedente della valutazione del danno accertato.
2. Il tecnico incaricato dall'Ente che procede all'accertamento può acquisire notizie e documentazioni in ordine ai dati esposti nella domanda e l'eventuale inottemperanza da parte del richiedente può provocare la decadenza di ogni diritto di indennizzo.
3. In caso di danni alle colture il danneggiato, al fine di consentire l'accertamento del danno, deve astenersi dal procedere ad operazioni sulla coltura danneggiata che impediscano la constatazione dei danni per almeno 10 giorni successivi alla presentazione della richiesta di indennizzo (a partire dalla data del protocollo dell'Ente), ad esclusione della raccolta dei prodotti giunti a maturazione.
4. Per le colture che al momento del sopralluogo siano state raccolte o manomesse il danno verrà stimato sulla base dell'eventuale prodotto danneggiato ancora visibile in campo;
5. Per danni verificatisi successivamente all'accertamento sullo stesso terreno e sulla stessa coltura è necessaria la presentazione di una nuova domanda di indennizzo.

Art. 7 – Accertamento

1. I soggetti incaricati dall'Ente per l'accertamento redigono un verbale sintetico (allegato B) contenente la verifica dei dati della domanda di indennizzo, l'accertamento della quantificazione del danno espresso in genere in percentuale e le altre necessarie informazioni, tra le quali eventuali integrazioni alla documentazione presenta e prescrizioni di interventi utili alla prevenzione di ulteriori danni.
2. La sottoscrizione da parte del danneggiato o di un suo delegato del verbale di cui al comma 1 del presente articolo costituisce formale accettazione della quantificazione del danno accertato e delle eventuali integrazioni richieste e prescrizioni di cui al comma precedente.
3. Nel caso di mancata accettazione della valutazione del danno accertato, ai sensi del precedente comma, il procedimento istruttorio viene sospeso in attesa della presentazione da parte del richiedente, entro 10 gg a partire dalla data del verbale, di una perizia tecnica a firma di un tecnico abilitato in materia. Le spese sostenute per tale ulteriore perizia sono a totale carico del richiedente e non possono essere oggetto indennizzo.
4. La mancata presentazione della perizia tecnica entro 10 giorni dall'accertamento del danno da parte del tecnico del Parco verrà considerata come rinuncia all'indennizzo e la pratica verrà archiviata.

Art. 8 – Norme transitorie e finali

In via eccezionale, al fine di valutare i casi di dubbia applicazione del presente disciplinare, l'istruttoria relativa alla richiesta di indennizzo può essere sottoposta all'esame del Direttore del Parco.

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2) di aver coltivato il/i suddetto/i terreno/i in qualità di (*è obbligatorio indicare il titolo di possesso*):

proprietario delle particelle:

affittuario con contratto verbale scritto

comodatario con accordo verbale scritto

con il /i proprietario/i:.....

residente in.....

recapito telefonico del proprietario

3) che la coltura danneggiata è condotta:

con tecniche agricole biologiche come da reg. (CE) n. 889/2008 e reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio.

(in caso affermativo allegare copia dell'ultimo certificato di conformità e/o documento giustificativo)

e pertanto DICHIARA (

di essere a conoscenza del DISCIPLINARE PER L'INDENNIZZO DEI DANNI PROVOCATI DALLA FAUNA SELVATICA NEL PARCO REGIONALE DEL CONERO approvato con delibera di consiglio direttivo n... del

Il sottoscritto impegnandosi, altresì, a comunicare tempestivamente a questo Ente qualsiasi variazione della situazione sopra descritta e consapevole che la mancata o tardiva denuncia delle variazioni intervenute comporterà, oltre alle responsabilità penali previste dalla legge, il recupero delle somme che risulteranno indebitamente percepite,

CHIEDE,

che per tali danni venga concesso l'indennizzo previsto dall'art. 15, comma 4, della L. 394/1991, e secondo le modalità stabilite dal disciplinare approvato con atto C.D. n. del

DICHIARA ALTRESÌ

a) di delegare il/la sig./ra, nata il in Te.l.per presenziare al sopralluogo e firmare il verbale;

b) di liberare il Parco, in caso di pagamento dell'indennizzo, da ogni responsabilità per il danno denunciato con la presente richiesta;

- in ogni momento il legale rappresentante potrà verificare o modificare i propri dati, opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni ed esercitare gli altri di diritti di cui all'art. 7 del dl. Lgs. 196/2003;
- titolare del trattamento dei dati è L'Ente Parco
- responsabile del trattamento dei dati è il Direttore, Dott. Marco Zannini

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Il/La sottoscritto/a _____, nato a _____, legale rappresentante della ditta _____, ha
acquisite le informazioni di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 conferisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità istituzionali connesse alla presente procedura.

DATA

FIRMA.....

Titolare - legale rappresentante di un allevamento della specie: ovina (n.....capi)
 bovina (n.....capi) caprina (n.....capi) equina (n.....capi);
 altro (specificare)(n.....capi)
allevamento sito nel Comune di.....via/loc.....

CHIEDE

che per tale danni venga concesso l'indennizzo previsto dall'art. 15, comma 4, della L. 394/1991, e secondo le modalità stabilite dal disciplinare approvato con atto C.D. n. _____ del _____.

DICHIARA ALTRESÌ

- a) di delegare il sig./la sig.ra , nata il in Te.l.per presenziare al sopralluogo e firmare il verbale;
- b) di liberare il Parco, in caso di pagamento dell'indennizzo, da ogni responsabilità per il danno denunciato con la presente richiesta;
- c) di consentire agli incaricati del Parco il libero accesso al fondo per gli accertamenti previsti;

e pertanto DICHIARA

di essere a conoscenza del DISCIPLINARE PER L'INDENNIZZO DEI DANNI PROVOCATI DALLA FAUNA SELVATICA NEL PARCO REGIONALE DEL CONERO approvato con delibera di consiglio direttivo n... del

Il sottoscritto impegnandosi, altresì, a comunicare tempestivamente a questo Ente qualsiasi variazione della situazione sopra descritta e consapevole che la mancata o tardiva denuncia delle variazioni intervenute comporterà, oltre alle responsabilità penali previste dalla legge, il recupero delle somme che risulteranno indebitamente percepite;

ed impegnandosi ad aggiornare (entro 7 gg) il Registro di Stalla, dell'anagrafe bovina e ovina;

CHIEDE che l'eventuale indennizzo venga disposto a mezzo accredito sul proprio conto corrente:

CODICE IBAN

Luogo e data..... Firma del richiedente
.....

Allegati:

- copia del documento di identità
- eventuale dichiarazione del veterinario;

documentazione in corso di validità comprovante l'adozione di tecniche agricole biologiche come da reg. (CE) n. 889/2008 e reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio dal quale si evinca che l'allevamento danneggiato è certificato biologico e/o il prodotto fresco o trasformato venduto dall'azienda è certificato biologico;

Avvertenze

FIRMA: deve essere apposta la firma autografa semplice **allegando il documento di identità**, ovvero firma autografa semplice apposta in presenza di un incaricato addetto a ricevere le istanze (DPR 445/2000)

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. 30-6-2003 N.196

Si informa preventivamente che i dati personali oggetto di trattamento:

- sono raccolti e registrati unicamente per le procedure di affidamento dei servizi in oggetto e potranno essere trattati sia con modalità manuali sia con mezzi automatizzati;
- i dati forniti potranno essere comunicati ai soggetti previsti dalla legge;
- in relazione ai dati forniti i titolari godono dei diritti di cui al D. Lgs. 196/2003;
- in ogni momento il legale rappresentante potrà verificare o modificare i propri dati, opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni ed esercitare gli altri di diritti di cui all'art. 7 del dl. Lgs. 196/2003;
- titolare del trattamento dei dati è L'Ente Parco
- responsabile del trattamento dei dati è il Direttore, Dott. Marco Zannini

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Il/La sottoscritto/a _____, nato a _____, _____, legale rappresentante della ditta _____, ha acquisito le informazioni di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 conferisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità istituzionali connesse alla presente procedura.

DATA

FIRMA.....



Verbale di accertamento danni

causati dalla fauna selvatica omeoterma alle produzioni agricole vegetali e zootecniche

Data del sopralluogo.....

Il verbalizzante in qualità di tecnico dell'Ente
Parco

Istruttoria pratica di richiesta indennizzo Prot.n. del

Richiedente Sig/a.....

Il sopralluogo viene eseguito da solo Si ____ ,No ____ ;

Note (in caso positivo)

.....

Il sopralluogo viene eseguito in presenza del Sig/ra

.....

Il/la quale dichiara di essere:

- il richiedente: Si ____ /No ____ ; un suo delegato Si ____ /No ____ ;

Descrizione della coltura/allevamento

.....
.....
.....
.....

Descrizione del danno (specificare specie animale che presumibilmente l'ha provocato)

.....
.....
.....
.....

Descrizione degli eventuali sistemi di protezione utilizzati dall'agricoltore/allevatore

.....
.....

Produzione stimata

.....
.....
.....

Danno stimato a carico della fauna selvatica omeoterma

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Altri fattori di danno non imputabili alla fauna selvatica omeoterma

.....
.....

Eventuale intenzione di procedere alla risemina

.....
.....

Eventuale intenzione di NON procedere alla raccolta

.....
.....
.....
.....

Ddette colture/allevamenti visionati

- sono ubicati all'interno del Parco Regionale del Conero, come da mappa catastale allegata alla richiesta e gli appe

SI ___/NO ___ DA VERIFICARE _____

Note:

.....

.....

.....

- per il patrimonio zootecnico, è consistente in:

N. CAPI morti	N.CAPI dispersi	SPECIE	RAZZA	CATEGORIA

come da richiesta? SI ___/NO ___

Note:

.....

L'indennizzo può essere negato ai sensi dell'art.5 del DISCIPLINARE PER L'INDENNIZZO DEI
DANNI PROVOCATI DALLA FAUNA SELVATICA NEL PARCO REGIONALE DEL
CONERO approvato con delibera di consiglio direttivo n° 85 del 19/05/2016 e s.e.m.?

SI___/NO___ DA VERIFICARE _____

Note:

.....

.....

La quantificazione del danno rispetto alla produzione prevista, detratte le eventuali quote percentuali di danno attribuibili ad altre cause quali grandine, gelo, neve, vento, fitopatie, insetti nocivi, carenze di cure colturali ecc. coincide con quanto indicato nella richiesta ?

SI ___/NO ___ DA VERIFICARE _____

Note:
.....
.....

La coltura danneggiata/l'allevamento zootecnico è condotta/o con tecniche agricole biologiche come da Reg. CEE 834/2007 ed il Reg. CEE 889/2008 ?

SI ___/NO ___ DA VERIFICARE _____

Commenti:
.....

Sono state eseguite operazione di carattere agronomico che non consentono l'eventuale accertamento del danno ?

SI ___/ NO ___

Commenti:
.....
.....
.....

Si prescrive l'utilizzo dei seguenti sistemi di difesa:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Firma del VERBALIZZANTE

Il Sottoscritto

Sig/a,

conoscendo i contenuti del DISCIPLINARE PER L'INDENNIZZO DEI DANNI PROVOCATI DALLA FAUNA SELVATICA NEL PARCO REGIONALE DEL CONERO approvato con delibera di consiglio direttivo n... dele s.e.m., ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46, 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza che la sottoscrizione del presente verbale costituisce formale accettazione della quantificazione del danno, dichiara di aver preso piena ed esatta visione e cognizione del presente verbale in tutte le sue parti e ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod.civ., dichiara di approvarle specificamente intendendole come sottoscritte una per una.

Firma del dichiarante _____

ENTE PARCO DEL CONERO

(sede in Comune di Sirolo)

- cod. 42204 -

Il presente **verbale** viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Lanfranco Giacchetti

IL DIRETTORE
F.to Marco Zannini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

- la presente **deliberazione**:
 - è stata pubblicata, mediante affissione all'albo pretorio, per sessanta giorni consecutivi dal 04/08/2016
 - è stata comunicata: Prefettura di Ancona
 - è stata trasmessa in data, prot. n. alla Regione Marche – Comitato di Controllo;
- E' divenuta esecutiva:
 - perché dichiarata immediatamente eseguibile;
 - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami;
 - decorsi 20 giorni dal timbro di ricevuta apposto dal CO.RE.CO senza che siano intervenute interlocutorie e/o decisioni di annullamento;
 - a seguito di comunicazione del Comitato regionale di Controllo di non aver riscontrato vizi di legittimità;

Nella seduta del n.

li,

Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini